

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CGF

(2008/2009)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 12/CGF – RIUNIONE DELL'1 AGOSTO 2008

Collegio composto dai Signori:

Zoppellari Avv. Mario – Presidente; Patierno Dr. Antonio; Orlandi Prof. Mauro, Leozappa Avv. Patrizio, Molinari Dr. Lucio – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING A CARICO DELLA CALCIATRICE FRANCESCA MANCA, ATTUALMENTE TESSERATA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACFD AQUILE PALERMO, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING. DEL C.O.N.I.**

Con atto in data 3.7.2008 l'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente Organo di Giustizia Federale della F.I.G.C. la calciatrice Francesca Manca, tesserata all'epoca dei fatti in favore della società ACFD Aquile Palermo, la quale in esito alle analisi del campione biologico prelevato al termine della gara del Campionato di Calcio Femminile Serie A2 girone B Bari/Palermo, disputata a Bari il 20.4.2008, era risultata positiva per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite.

La menzionata calciatrice non richiedeva l'effettuazione delle controanalisi e, come previsto dalla normativa di settore, veniva sospesa in via cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata, con provvedimento dell'11.6.2008 di questa Corte di Giustizia Federale.

La calciatrice sentita in sede di indagini ammetteva l'addebito disciplinare contestatole, riconoscendo di avere accettato ad una festa di compleanno di fumare "cannabis", che imputava ad una mera leggerezza, non essendo una assuntrice di sostanze stupefacenti.

L'Ufficio di Procura Antidoping nel disporre il deferimento della calciatrice Francesca Manca per la violazione dell'art. 2.1 del Codice WADA dinanzi a questo Organo di Giustizia Federale ha chiesto nei suoi confronti la sospensione dalla attività agonistica per mesi 3.

Nella seduta dell'1.8.2008, il rappresentante della Procura Antidoping ha chiesto nei confronti della tesserata Francesca Manca, conformemente all'atto di deferimento, la sospensione dalla attività agonistica per mesi 3.

Osserva la Corte Federale che le risultanze del procedimento giustificano pienamente il deferimento dell'atleta per la violazione della norma di cui all'art. 2.1 del Codice WADA, posto che la Manca è risultata positiva per la presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite e, che vi è stata ammissione di colpevolezza da parte della calciatrice che ha riconosciuto di aver assunto sostanza vietata prima della gara del 20.4.2008. Sussistono quindi

elementi certi di colpevolezza della Manca in ordine alla violazione disciplinare contestatale (art. 2.1Codice WADA).

Tenuto conto del comportamento processuale della atleta, conformemente alla richiesta della Procura Antidoping, stimasi adeguata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per mesi 3.

Per questi motivi la C.G.F., visti gli atti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., dichiara la calciatrice Manca Francesca responsabile della violazione ascrittale e infligge la sanzione della squalifica per mesi 3 a decorrere dalla data di sospensione cautelare, 10.6.2008.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, la calciatrice **Manca Francesca** è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

IL PRESIDENTE
Avv. Mario Zoppellari

Publicato in Roma il 2 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete